



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Allegato 1.7 dell'ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113/1.7)

Prescrizioni tecniche e amministrative

relative

all'identificazione della linea chiamante

Edizione 4: 15.09.2025

Entrata in vigore: 01.01.2026

Indice

1	Considerazioni generali	3
1.1	Campo d'applicazione.....	3
1.2	Riferimenti	3
1.3	Abbreviazioni.....	4
1.4	Definizioni.....	4
2	Introduzione	5
3	Requisiti generali	5
4	Requisiti dei FST che inizializzano il collegamento	5
4.1	Identificazione dell'origine impiegata dal FST che inizializza il collegamento	5
4.2	Identificazione dell'origine impiegata dal cliente	6
5	Requisiti dei fornitori del transito	7
6	Requisiti dei FST che terminano il collegamento	7

1 Considerazioni generali

1.1 Campo d'applicazione

Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) formano l'allegato 1.7 dell'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo [2]. Si fondano sugli articoli 26a, 84 capoverso 3 e 105 capoverso 1 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) [1]. Si rivolgono ai fornitori del servizio telefonico pubblico e disciplinano la creazione, la trasmissione e la consegna dell'identificazione dell'origine (Originating Identification Presentation = OIP).

Le chiamate bloccate in base all'articolo 26a capoverso 3^{bis} o al capoverso 6 OST [1] o per le quali la trasmissione del numero è impedita in base all'articolo 26a capoverso 3^{bis} OST [1] non sottostanno alle presenti disposizioni.

I collegamenti verso numeri telefonici diversi dai numeri E.164 del piano di numerazione E.164 [4] non sottostanno alle presenti disposizioni.

1.2 Riferimenti

- [1] RS 784.101.1
Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)
- [2] RS 784.101.113
Ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo
- [3] RS 784.101.113 / 1.3
Allegato 1. 3 dell'ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo;
PTA relative all'istradamento e alla localizzazione delle chiamate d'emergenza
- [4] RS 784.101.113 / 2.2
Allegato 2.2 dell'ordinanza dell'UFCOM del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo;
PTA relative al piano di numerazione e alla ripartizione dei numeri E.164
- [5] Norma ETSI ES 201 912, V1.2.1
Access and Terminals (AT); Short Message Service (SMS) for PSTN/ISDN; Short Message Communication between a fixed network Short Message Terminal Equipment and a Short Message Service Centre

Le PTA come pure i piani di numerazione sono consultabili sul sito internet www.ufcom.admin.ch e sono ottenibili presso l'UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale 256, CH-2501 Biel/Bienne.

Le norme ETSI possono essere ottenute presso l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, route des Lucioles 650, F-06921 Sophia Antipolis, Francia, (www.etsi.org).

1.3 Abbreviazioni

CLI	Calling Line Identification
FST	Fornitore di servizi di telecomunicazione
OIP	Originating Identification Presentation
OTT	over the top
SIP	Session Initiation Protocol
SMS	Short Message Service
SM-SC	Short Message Service Centre
SS7	Signalling System 7
VoIP	Voice over Internet Protocol

1.4 Definizioni

Identificazione dell'origine:

Indicazione del numero E. 164 del cliente chiamante

Nelle presenti prescrizioni l'espressione «identificazione dell'origine» viene utilizzata per CLI e OIP.

FST che inizializza il collegamento:

FST che inizializza un collegamento di telecomunicazione quando un suo cliente lo richiede per la comunicazione.

FST che termina il collegamento:

FST che segnala il collegamento offerto ad uno dei suoi clienti sull'apparecchio della persona chiamata.

Fornitore del transito:

FST che garantisce l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi tra due altri FST.

Numero di destinazione:

Numero E.164 del cliente chiamato.

2 Introduzione

Da un lato, l'identificazione dell'origine dovrebbe consentire agli altri FST che partecipano al collegamento e alle autorità competenti per la sorveglianza ufficiale, di identificare il FST che ha inizializzato il collegamento.

D'altra parte, il cliente dovrebbe avere la possibilità di trasferire il proprio numero sotto il quale è conosciuto o tramite il quale desidera ricevere eventuali richiamate. Può trattarsi ad esempio di un numero gratuito (numero 0800) oppure del numero di cellulare del cliente, se la chiamata viene effettuata tramite un servizio OTT (client VoIP).

3 Requisiti generali

Requisiti

I FST sono tenuti a definire nei loro contratti di interconnessione la segnalazione, il protocollo e le regole di trasmissione relativi all'identificazione dell'origine. Si accordano inoltre sulle regole per la trasmissione dell'identificazione dell'origine nel caso della segnalazione tra diverse reti di telecomunicazione.

4 Requisiti dei FST che inizializzano il collegamento

I requisiti del presente capitolo si applicano a tutti i FST i cui clienti possono stabilire un collegamento di telecomunicazione selezionando un numero di destinazione, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per il loro collegamento.

4.1 Identificazione dell'origine impiegata dal FST che inizializza il collegamento

Requisito 1

Se un cliente di un FST stabilisce un collegamento verso un numero di destinazione E.164, per l'identificazione dell'origine il FST che inizializza tale collegamento è tenuto a trasmettere un numero E.164 attribuito al cliente nell'ambito del contratto di abbonamento. (Può trattarsi di una serie di numeri attribuita dall'UFCOM al FST che inizializza il collegamento, di un numero che il FST che inizializza il collegamento ha ottenuto mediante sub-assegnazione da un altro FST o di un numero che il cliente ha trasferito al FST che inizializza il collegamento – portabilità del numero). Mediante un attributo o un'adeguata collocazione nel protocollo di trasmissione, il numero è identificato come quello utilizzato dal FST che inizializza il collegamento.

Nel caso in cui ad un cliente siano stati assegnati dal FST che inizializza il collegamento più di un numero E.164 o un intero gruppo di numeri (gruppo di numeri interni per la selezione diretta), o se i singoli collegamenti del cliente all'interno della rete del FST sono collegati ad una rete privata virtuale o a una rete di telecomunicazione aziendale, il FST che inizializza il collegamento può trasmettere un'identificazione dell'origine fornita dal cliente al posto della propria identificazione dell'origine, a condizione che accerti che si tratta di un numero da esso stesso attribuito al cliente (o che il cliente ha trasferito mediante portabilità del numero).

Eccezione: nel caso della trasmissione di messaggi SMS via collegamenti analogici secondo la norma ETSI ES 201 912 [5], è ammesso che l'identificazione dell'origine trasmessa dal Short Message Service Center (Calling Party Number of the Short Message Service Centre) presenti fino a due cifre addizionali dopo il numero E.164.

Requisito 2

Per l'identificazione dell'origine utilizzata dal FST che inizializza il collegamento, vanno impiegati inanzitutto i numeri E.164 destinati ai servizi di telecomunicazione fissa e mobile.

Requisito 3

Se il FST che inizializza il collegamento non ha attribuito al cliente alcun numero E.164, per l'identificazione dell'origine esso deve fornire un numero E.164 di rete fissa. Questo numero deve essere contrassegnato quale identificazione dell'origine utilizzata dal FST che inizializza il collegamento. Chi chiama questo numero deve per lo meno essere informato attraverso un messaggio sonoro che si tratta di un numero del FST. Inoltre, il numero, deve essere registrato presso il servizio centrale per la localizzazione sulla rete fissa, con una segnalazione corrispondente (cfr. PTA relative all'istradamento e la localizzazione delle chiamate d'emergenza [3]).

4.2 Identificazione dell'origine impiegata dal cliente

Il FST che inizializza il collegamento può consentire che, oltre all'identificazione dell'origine da lui impiegata, il cliente ne utilizzi altre.

Requisito 1

I numeri E.164 sono identificati come numeri utilizzati dal cliente mediante un attributo o un'adeguata collocazione nel protocollo di trasmissione.

Requisito 2

Se al momento di una chiamata un FST che inizializza il collegamento segnala contemporaneamente più identificazioni dell'origine impiegate dal cliente, deve presentarle in ordine d'importanza per l'eventualità in cui un FST che partecipa al collegamento non possa trasmettere tutte le identificazioni dell'origine impiegate dal cliente.

Osservazione: ad eccezione dei numeri E.164 di cui all'articolo 26a capoverso 5 OST [1], i clienti possono in linea di massima accordarsi con il proprio FST per trasmettere ad ogni chiamata, quale identificazione supplementare dell'origine, qualsiasi numero E.164 sul quale vantano un diritto di utilizzo.

5 Requisiti dei fornitori del transito

I fornitori del transito sono FST che inoltrano la chiamata ma non partecipano né all'inizializzazione né alla terminazione del collegamento.

Requisito 1

I fornitori del transito non possono alterare o sopprimere gli identificatori di origine segnalati e i loro attributi, né modificare il significato dato a un numero segnalato («identificazione dell'origine utilizzata dal FST che ha inizializzato il collegamento» / «identificazione dell'origine utilizzata dal cliente»). Questo requisito vale anche per la segnalazione legata al servizio «Soppressione dell'identificazione della linea chiamante» (art. 84 OST [1]).

Il cambiamento di formato del numero dal formato nazionale a quello internazionale e viceversa non è considerato un cambiamento dell'identificazione dell'origine.

La conversione a un altro protocollo di trasmissione (ad es. da SS7 a SIP) non è considerata un cambiamento dell'identificazione dell'origine.

Eccezione: se sono segnalate più identificazioni dell'origine utilizzate dal cliente, i fornitori del transito devono trasmetterle solo se la tecnologia selezionata lo consente. In ogni caso devono trasmettere l'identificazione dell'origine utilizzata dal FST che inizializza il collegamento e la prima identificazione dell'origine impiegata dal cliente se queste sono segnalate dal FST che inizializza il collegamento.

Requisito 2

I fornitori del transito che ricevono una chiamata dall'estero contenente un identificatore di origine di un numero della rete telefonica svizzera devono inserire un indicatore per contrassegnare la chiamata in modo che possa in seguito essere riconosciuta in quanto proveniente dall'estero da qualsiasi altro FST che si occupa del transito o della terminazione della chiamata in Svizzera. L'indicatore deve contenere anche l'informazione relativa al fornitore che ha apposto tale indicatore.

Se ciò non è tecnicamente possibile, i fornitori del transito devono sopprimere l'identificatore di origine.

Il requisito 2 si applica agli identificatori di origine di un numero della rete mobile solo a partire dal 01.07.2026.

6 Requisiti dei FST che terminano il collegamento

Requisito 1

Nella misura in cui è tecnicamente possibile e fatto salvo il requisito 5, un FST che termina il collegamento deve segnalare sull'apparecchio del collegamento chiamato ogni identificazione dell'origine.

Requisito 2

Se un FST che termina il collegamento può segnalare sull'apparecchio del collegamento chiamato soltanto una identificazione dell'origine, deve trasmettere la prima impiegata dal cliente, se presente e fatto salvo il requisito 5. Se non vi è alcuna identificazione dell'origine impiegata dal *cliente e fatto salvo il requisito 5*, deve trasmettere l'identificazione dell'origine impiegata dal FST che inizializza il collegamento.

Requisito 3

Se in una chiamata il cliente trasmette più identificazioni dell'origine ma il FST che termina il collegamento non è in grado di segnalarle tutte sull'apparecchio del collegamento chiamato, dovrà trasmettere almeno la prima identificazione dell'origine impiegata dal cliente.

Requisito 4

Se un FST che termina il collegamento accerta che un collegamento offertogli non contiene alcuna informazione circa l'identificazione dell'origine, il collegamento in questione deve essere stabilito senza alcuna identificazione dell'origine.

Requisito 5

Se un FST che termina il collegamento accerta che un collegamento offertogli contiene un'informazione che vieta di segnalare sull'apparecchio del collegamento chiamato l'identificazione dell'origine (art. 84 cpv. 1 OST [1]), il collegamento deve essere stabilito senza segnalare la relativa identificazione dell'origine.

Tuttavia, se il numero di destinazione è un collegamento che ha diritto alla localizzazione della chiamata (art. 29 cpv. 1 o art. 90 cpv. 5 OST [1]) o al servizio di trascrizione per audiolesi ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera e OST [1], il FST che termina il collegamento deve comunque trasmettere l'identificazione dell'origine, anche se il chiamante ha indicato che le identificazioni dell'origine non devono essere visualizzate sul suo apparecchio.

Biel/Bienne, il 15 settembre 2025

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Bernard Maissen
Direttore